

Rep. n. 2412
Racc. n. 2136
Allegato " C "

STATUTO

"GIOCOLIERI & DINTORNI Associazione Sportiva Dilettantistica"

Costituzione e scopi

Art.1. E' costituita una associazione ai sensi dell'art.14 e segg. codice civile e del D.Lgs. n.36/21, denominata "GIOCOLIERI & DINTORNI Associazione sportiva dilettantistica", in sigla "ASD G&D", che intende acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D. .

L'associazione ha sede in Civitavecchia (Roma) Viale della Vittoria 25.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro indirizzo, purché nel medesimo Comune, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Aderisce ad ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Rete Associativa del Terzo Settore, Ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale, Ente riconosciuto CIP (Promozione Paralimpica), Ente aderente al Forum Nazionale III Settore, Ente Associato ISCA (International Sport and Culture Association), Ente iscritto al Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni, Ente iscritto al Registro Nazionale del Servizio Civile Volontariato, accettandone lo statuto e i regolamenti. L'affiliazione a organismi diversi e/o l'adesione a reti associative diverse rispetto a quella indicata, non comportano modifica statutaria.

L'associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi affiliandosi e federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Cip e conseguire l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 36/21.

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, del CIP, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o delle discipline associate e/o dell'ente di promozione sportiva a cui vorrà affiliarsi.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati atleti tesserati e tecnici nelle assemblee federali e dell'ente di promozione sportiva affilianti. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 39/2021.



Handwritten signature

A tal fine, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione all'Organismo Sportivo di competenza (FSN/DSA/EPS) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

Art. 2. L'associazione non ha scopo di lucro. Ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alla ginnastica acrobatica e alle discipline della ginnastica in generale e alle discipline della danza, così come regolamentate dagli organismi affilianti, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le discipline, forme, metodologie e programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione.

L'associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo e ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e di socializzazione o attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali, anche quale strumento di inclusione e contrasto alla povertà educativa e alla prevenzione del conflitto sociale. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione intende promuovere dei progetti di educazione e pratica sportiva dilettantistica anche rivolti a persone in condizioni di emarginazione sociale e/o fragilità come all'interno di strutture penitenziarie e ospedaliere.

L'ampliamento delle discipline sportive è operato dal consiglio direttivo.

In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività:

- pratica sportiva, attività formativa o didattica: ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo, l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni; partecipazione di squadre di atleti e di atleti alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affilianti nonché dagli organismi sportivi internazionali; stage, centri studi, osservatori, centri estivi e campi invernali, centri di avviamento allo sport e attività didattiche e formative in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive e per la conoscenza delle tecniche delle discipline o la partecipazione agli stessi.

L'associazione promuove la formazione e l'aggiornamento di tesserati dell'organismo affiliante in relazione ai valori della pratica sportiva e alle tecniche delle discipline sportive in ottemperanza dei regolamenti tecnici e formativi dell'organismo affiliante e nel rispetto della vigente normativa sportiva, statale e regionale.

L'associazione può esercitare, attività diverse da quelle principali sportive dilettantistiche, aventi carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti in base alla legge vigente e a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n.36/21.

A titolo non esaustivo possono prevedersi:

- gestione di impianti e strutture sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni, contributi promo pubblicitari per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti o per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche; gestione e sviluppo di attività di merchandising; gestione di posti di ristoro; cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione;
- attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, turismo sociale e ambientale, connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie sportive, motorie, culturali e artistiche, per favorire una maggiore integrazione tra gli associati e lo sviluppo in tutto il territorio nazionale delle finalità associative;
- attività culturali e artistiche: promozione e valorizzazione delle arti circensi, del teatro di strada e di progetti artistici e culturali in genere, finalizzati alla diffusione su tutto il territorio nazionale e internazionale di iniziative socio educative e culturali anche quale mezzo di inclusione sociale, contrasto alla povertà educativa e al conflitto sociale, anche destinate a persone svantaggiate o in condizioni di fragilità e all'infanzia a rischio: organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni culturali, sportive, ludico-motorie, musicali, circensi, teatrali, pittoriche, ricreative, cinematografiche, artistiche, anche spettacolistiche, anche in contesti di disagio e marginalità come strutture di detenzione, ospedaliere e affini; attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde, dibattiti, convegni, stage, mostre; partecipazione e organizzazione di rassegne, festival, concorsi e premi.
- attività formative: promozione e/o organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, arti circensi, pedagogia, teatro di strada, canto, moda, street art, recitazione, attività ludico-motorie, pittura, fotografia e animazione; attività formativa e didattica per promuovere e diffondere le attività culturali, motorie e artistiche a tutti i livelli e in ogni contesto, anche allo scopo di migliorare la qualità della vita e di contribuire all'elevazione civica degli associati e partecipanti e quale strumento di inclusione sociale, integrazione culturale e contrasto alle emergenze sociali.
- attività editoriale, letteraria e musicale, inclusa la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo, libri o e-book, siti web, blog, social media nei settori di interesse, rivolti anche a non soci, per la diffusione e divulgazione delle attività statutarie;
- raccolta pubblica di fondi

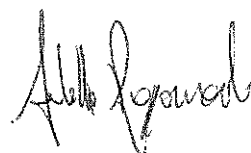
L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione per il perseguimento dei fini associativi potrà esercitare anche attività commerciali in conformità alle leggi vigenti.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo del rapporto tra attività istituzionali e attività diverse di cui all'articolo 9 del DLgs 36/2021.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società, network o consorzi, nazionali e internazionali, aventi un oggetto analogo, affine o connesso



al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività; collaborare e partecipare a progetti con enti pubblici e privati; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità statutarie.

Art. 3. Sono compiti dell'associazione:

a) promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva, a tutti i livelli, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione, sviluppo e inclusione sociale;

b) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione.

Soci

Art. 4. Possono essere associati le persone fisiche e altri enti di diritto privato senza scopo di lucro che condividano le stesse finalità.

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell'associazione e che siano dotati di un'irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4.

Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.

L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a socio, di conoscere e di accettare il presente statuto e di condividere le finalità associative impegnandosi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni, nelle delibere dell'organo direttivo e dell'assemblea dei soci.

La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, ad ogni sua riunione, e comunque su base almeno trimestrale esamina le domanda pervenute e se approva l'ammissione dell'aspirante socio, lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del C.D.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età. Il minore che abbia compiuto 14 anni di età deve esprimere il proprio consenso al tesseramento.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere all'Assemblea di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva, sentito il collegio dei probiviri ove nominato.

Diritti e doveri dei soci

Art.6. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione. I soci godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art.21. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Art. 7. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisce.

Il socio ha il diritto - dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione in campo sportivo e in quello civile. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio e di tesserato è personale, non cedibile né trasferibile.

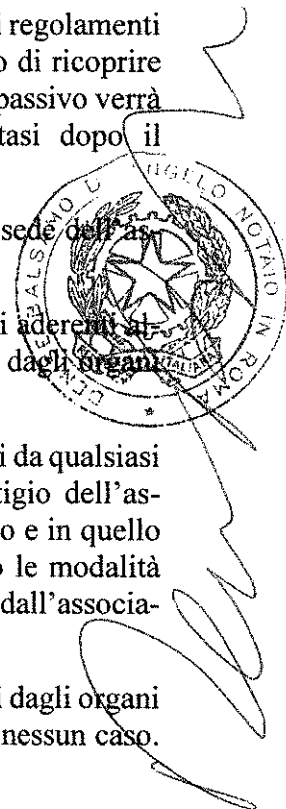
Art.8. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intransferibile sia per atto fra vivi che *mortis causa*; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Decadenza dei soci

Art.9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni al socio escluso il quale entro i successivi 20 giorni può ricorrere all'Assemblea, da tenersi alla prima convocazione successiva e che si pronuncia sul ricorso sentito il collegio dei probiviri ove nominato.



Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di esclusione per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Tesserati

Art. 10. Si intendono per tesserati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le, strutture e gli impianti sportivi dell'associazione, o presso strutture e impianti sportivi di soggetti terzi e partner dell'associazione, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione Sportiva Nazionale cui l'associazione è affiliata, tramite l'associazione stessa o per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche o ricreative affiliate alla medesima organizzazione nazionale. L'ammissione dei tesserati avviene su domanda scritta degli interessati che dichiarino di possedere i requisiti richiesti per tale qualifica, di conoscere e accettare i regolamenti federali degli organismi affilianti, il presente statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali e sportivi.

Per i minorenni la domanda di tesseramento dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minore di età, nonché dal minore stesso che abbia compiuti gli anni 14.

I tesserati hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e degli organismi sportivi affilianti, di osservare un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso dei dirigenti, dei soci, dei collaboratori e degli altri tesserati e di corrispondere puntualmente le quote di tesseramento e di iscrizione e i contributi per la partecipazione alle attività nella misura determinata dall'organo amministrativo.

Volontari

Art.11. L'associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art.29 d.lgs.36/21 e s.m.i. .

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli articoli 34 co.4 e 29 co.4 del D.Lgs. 36/21 e s.m.i..

Patrimonio – entrate – esercizio finanziario e rendiconto

Art. 12. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di persone fisiche Enti pubblici e privati, dai proventi di attività commerciali e di autofinanziamento, da donazioni, eredità e lasciti generali e dalle eccedenze di bilancio. Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica come richiesto dall'art. 14 D.lgs. 39/21. Il valore minimo del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza, come previsto per legge ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 39/21. Qualora risulti che il valore minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la trasformazione, la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Art. 13. Bilancio e Rendiconto economico - finanziario

L'anno sociale e l'esercizio associativo hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove esistente - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o al Tesoriere a tale scopo nominato.

Art. 14. Assenza di scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire tra gli associati anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'art.3 co.2 ultimo periodo e comma 2-bis del D. Lgs. 112/2017.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Organi sociali

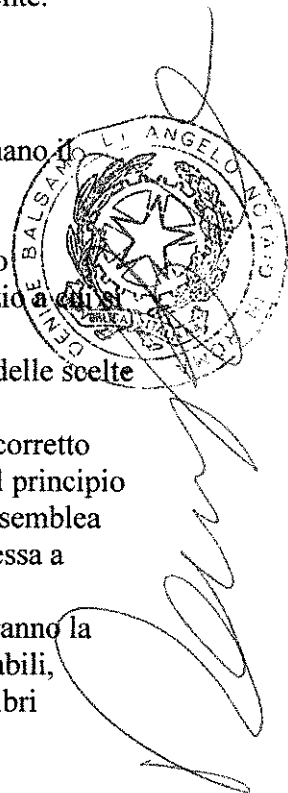
Art.15. Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente;

il Vice presidente;

Il segretario;



Adolfo Raponi

Il tesoriere, ove nominato dal consiglio direttivo;

il Consiglio Direttivo;

l'organo di controllo ove nominato dall'assemblea o obbligatorio per legge

il collegio dei probiviri, ove nominato dall'assemblea

Assemblea convocazione e funzionamento

Art. 16. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E' indetta dal direttivo e convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, applicazioni di messaggistica, firma per presa visione della convocazione affissa presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività, pubblicazione sul web.

Art.17. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega, salvo quanto disposto dall'art.29 in caso di scioglimento.

Art.18. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- stabilisce il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni ;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- approva l'eventuale regolamento;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 14 del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

Art. 19. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputa necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 20. L'Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione e purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota, ma qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'assemblea si dovrà tenere in presenza. L'opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviati all'associazione entro due giorni dal ricevimento della convocazione, o almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Con le stesse modalità di convocazione utilizzate per l'assemblea, si dovrà comunicare tempestivamente la diversa modalità dell'assemblea a seguito dell'opposizione alla video conferenza.

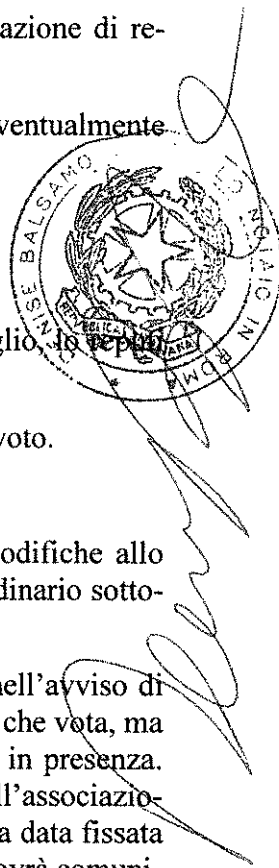
Consiglio Direttivo

Art.21. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove consiglieri, eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 22. Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, può nominare un Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta



Alfio Rognoni

dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, impedimento definitivo, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio dei candidati non eletti, secondo l'ordine delle votazioni, fino a un massimo di un terzo dei componenti e per una sola volta. Negli altri casi l'intero organo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'assemblea ordinaria. Il consiglio decade anche se non viene approvato il rendiconto economico finanziario consuntivo da parte dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di decadenza il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. In caso di decadenza del Presidente vi provvede il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano,

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, anche da remoto, termine da considerarsi indicativo e da attuarsi in base alle esigenze dell'attività sociale, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o in sua assenza dal consigliere più anziano. La convocazione viene effettuata via mail o mediante applicazioni di messaggistica o telefonicamente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 24. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati e secondo gli indirizzi dell'assemblea stessa.

In particolare al consiglio direttivo dovrà:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i rendiconti economici da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- indire l'assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno e le assemblee straordinarie nel rispetto dell'art. 19;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale e provvedere alle nomine di responsabili in tema di sicurezza dei lavoratori e dei minori richieste dalla legge;
- determinare le quote associative e i contributi per la partecipazione alle attività statutarie;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- esaminare le domande di ammissione e deliberare l'eventuale diniego ai sensi dell'art.5 co.3; deliberare l'esclusione dei soci secondo le previsioni dell'art.9 lettera c);
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente e vice presidente

Art. 25. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente

Segretario e Tesoriere

Art. 26. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

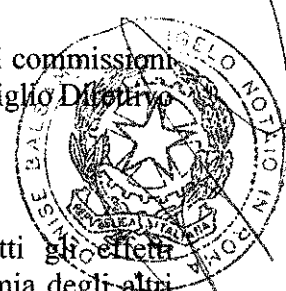
Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.

Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

Organo di Controllo

Art.27. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico (revisore unico) o da un collegio dei revisori dei conti.

I revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.



Adolfo Raimondo

Il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statuari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo anno di mandato della carica.

Collegio dei Proviviri

Art. 28. Il collegio dei proviviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

I proviviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione

Art. 29. La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere adottata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento opera ipso iure nel caso in cui venga meno la pluralità degli associati.

Art. 30. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 29 sulla devoluzione del patrimonio netto residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguitante le stesse finalità e comunque per finalità sportive dilettantistiche sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 l.23/12/96 n.662 e in conformità delle leggi vigenti. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire anche in modo indiretto il patrimonio residuo tra gli associati.

L'assemblea degli associati o nel caso di scioglimento per mancanza della pluralità degli associati, il presidente uscente, o in subordine l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal comma 1.

Clausola compromissoria

Art.31. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, in prima istanza al collegio dei proviviri, ove nominato, ovvero all'assemblea e, in seconda istanza, alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento della federazione o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente affiliante o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del

Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniquale volta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizioni finali

Art. 32. Per quanto non compreso nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e della federazione cui dovesse aderire e in subordine le norme del codice civile.

Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72

Esente da imposta di registro art.12 co.2-bis d.lgs.36/21

